

# Decreto federale che approva il Trattato sul diritto dei brevetti e il relativo Regolamento di esecuzione

del 22 giugno 2007

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2005<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti e il Regolamento di esecuzione del 1° giugno 2000 del Trattato sul diritto dei brevetti, comprese le Dichiarazioni comuni della conferenza diplomatica, sono approvati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

## **Art. 2**

La legge del 25 giugno 1954<sup>3</sup> sui brevetti è modificata come segue:

### *Art. 13 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario con recapito in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al giudice. Non è tuttavia necessario avere un mandatario per:

- a. la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito;
- b. il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 1

<sup>3</sup> RS 232.14

*Art. 46a cpv. 2, primo periodo e 4 lett. g*

<sup>2</sup> La richiesta deve essere presentata entro due mesi da quando l'interessato è stato informato dall'Istituto sull'inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato. ...

<sup>4</sup> Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

g. *abrogata*

*Art. 56, titolo marginale, cpv. 1 e 3*

E. Data di deposito  
I. In generale

<sup>1</sup> È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l'ultimo dei seguenti elementi:

- a. una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto;
- b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l'identità del richiedente;
- c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.

*Art. 57 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 58*

F. Modifica degli  
atti tecnici

<sup>1</sup> Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici.

<sup>2</sup> Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'articolo 2.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il presidente: Peter Bieri

Il segretario: Ueli Anliker

Il segretario: Christoph Lanz

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato l'11 ottobre 2007.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>4</sup> FF 2007 4321

